



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2021 ANNO VI N.12.

Il Manifesto di Ventotene e la duplice idea d'Europa



2021 ANNO VI NUMERO 12

di Francesco Petrillo DOI <https://doi.org/10.54103/2531-6710/17348>



IL MANIFESTO DI VENTOTENE E LA DUPLICE IDEA D'EUROPA

di Francesco Petrillo

THE VENTOTENE MANIFESTO AND THE DUAL IDEA OF EUROPE Abstract

Riassunto

L'autore analizza le diverse anime europee a partire dal documento della sua prima concettualizzazione: il manifesto di Ventotene sino a toccare i problemi della crisi politica europea e dei diritti fondamentali.

Parole chiave: Europa, Ventotene, diritti fondamentali.

Abstract

The author analyses the European souls starting from the documents of his first conceptualization: the Ventotene manifesto to touch on the problems of the European political crisis and fundamental rights.

Keywords: *Europe, Ventotene, fundamental rights*

Autore: Francesco Petrillo, Professore Associato di Filosofia del Diritto, Università del Molise.

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco

Articolo ricevuto il 20.1.21 approvato il 01/06/21

1. Prologo

Il *Manifesto di Ventotene*¹, nella congerie cronachistica dell'Europa Unita, ha ancora una sua attualità². La sua originalità storiografica e politologica è probabilmente proprio nell'approccio federalista hamiltoniano visto da una prospettiva mediterranea, che, come si cercherà di spiegare in queste pagine, si pone, in fondo, come nient'altro che una *contradictio in terminis* storico-politica. La stessa isola di Ventotene, “reliquia di esteso e più elevato terreno guadagnato dalle acque del Mar Tirreno”³, non molto distante dal continente, testimonia l'influsso di un mare Mediterraneo, che – rispetto agli oceani, bacini idro-geologici della dimensione politico-insulare⁴ – ha prodotto, geopoliticamente, l'idea della sovranità statale e della legge come modello aggregante della vita associata, piuttosto che la costruzione federale e destatalizzata della politica, subordinata al rispetto dei diritti; la prevalenza delle regole imposte dalla democrazia della maggioranza piuttosto che delle regole da garantire a tutela delle minoranze. Ventotene è ben lontana geograficamente dall'Aquitania e dal suo fiume, la Garonne, capace, per vocazione geomorfologica e, grazie all'opera dell'uomo, di collegare, con un unico canale, il Mare Mediterraneo e l'Oceano Atlantico e di intendere, culturalmente e geopoliticamente, la possibile propensione federalista dell'Europa, ma, ovviamente, soltanto a partire dalla Mitteleuropa.

2. La contraddizione ideale nel Manifesto di Ventotene

Non si può proporre un'ermeneutica politica del *Manifesto* di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli se non si tiene conto del fatto che, nel bel mezzo del secolo dei totalitarismi, esso si pone anzitutto come una reazione allo stato, soggetto politico nato dalla cultura mediterranea⁵, divenuto invasivo e pervasivo, al quale si può soltanto contrapporre, con la forza dell'ideologia atlantica liberatrice, un modello federale dell'Europa. Dalle pagine del *Manifesto* emerge anzitutto la volontà di reazione, di risposta; un rinnegare le proprie radici teoretiche, necessitato, consequenziale. Quest'ultimo può essere letto e compreso

¹ E. Rossi – A. Spinelli, *Per un'Europa libera e unita. Il Manifesto di Ventotene*, Pubblicazioni del Senato della Repubblica, 2017.

² Non può essere dato poco rilievo, in tal senso, alla sua recente nuova traduzione in lingua francese. Cfr. E. Rossi – A. Spinelli *Le Manifeste de Ventotene. Project d'un Manifeste et autres textes (1941-1947)*, trad. a cura di J.-F. Billion and J.-L. Prevel, Presse fédéraliste, ‘Textes Fédéralistes’ series, No. 14, Lyon, 2017, pp. 343.

³ Cfr. G. Tricoli, *Monografia per le isole del gruppo ponziiano*, Ultima spiaggia, Napoli, 2011, p. 44.

⁴ Gh. Ritter, *Il volto demoniaco del potere*, trad. it Il Mulino, Bologna, 1958.

⁵ Cfr., tra i tanti, M. Mollat Du Jourdin, *L'europa e il mare*, ed. Laterza, Roma-Bari, 1993.

soltanto, ormai anche grazie alla distanza temporale, tenendo in gran conto la dimensione dello spirito dell'umanità afflitta da una guerra devastante.

Per un'Europa libera e unita. Progetto di un Manifesto ha un chiaro punto di partenza *destruens*, facilmente identificabile nell'aggressione hitleriana⁶. Lo scritto di Rossi e Spinelli nasce da una constatazione amara del limite della costruzione statale della società politica - *rectius* del limite della geopolitica⁷ -, nella quale l'idea federalista anzitutto non viene a porsi come ulteriore momento di riflessione argomentativo su quella costruzione, ma come alternativa possibile ad essa. La necessità di contrapposizione alla negatività dello stato spinge gli autori del *Manifesto* a non tenere conto di come i due modelli di società politica siano paralleli e nascano da diverse istanze storico-politiche, ma, soprattutto, di come, soltanto a partire da un approfondimento di entrambi, si potrebbe pienamente valutare il maggiore numero di possibili soluzioni per l'unificazione dell'Europa. Il modello federalista diviene, nella prospettiva del *Manifesto*, prima ancora di ogni analisi argomentativa di approfondimento politologico, la panacea politica rispetto alla negatività sperimentata del modello dello stato-nazione. Questa caratterizzazione *destruens* del *Manifesto di Ventotene*, può essere considerata forse come una delle *aporie* originarie della futura Unione Europea, il latente punto debole storico-politologico della futura Comunità federale, troppo spesso messo in secondo piano, se non occultato, dalle questioni economico-finanziarie, che, invece, si porranno, negli anni, come il fulcro di ogni critica all'Europa Unita.

Paradossalmente, invece, la prospettiva federalista per l'Europa Unita non avrebbe dovuto essere il punto di partenza del *Manifesto*, perché su un'isola Mediterranea, come Ventotene, dove l'Imperatore della *civitas* romana, Augusto, aveva potuto esiliare l'unica figlia ribelle⁸, la politica continentale, condizionata dai confini, avrebbe dovuto quantomeno porsi come un costante punto di confronto e riferimento rispetto a quella insulare, di tipo Atlantico, più volta alla costruzione del potere sistemico⁹, che non alla delimitazione dei confini e che in Europa penetra attraverso il canale della Garonne, già pensato proprio dallo stesso Augusto, voluto all'inizio del primo millennio cristiano da Carlo Magno e perfezionato nell'età del colonialismo francese. L'attenzione, invece, al superamento del regolamento dei confini,

⁶ E. Rossi – A. Spinelli, *Per un'Europa libera e unita. Il Manifesto di Ventotene*, cit. pp. 28 e 48.

⁷ *Ivi*, p. 25.

⁸ Per un'analisi storica rigorosa e una bibliografia ampia sull'esilio di Giulia a Ventotene, cfr. L. Braccesi, *Giulia, la figlia di Augusto*, ed. Laterza, Roma- Bari, 2012.

⁹ Cfr., per esempio, D. Easton, *L'analisi sistemica della politica*, trad.it. Marietti, Casale Monferrato, 1984.

fornita dalle esigenze post-belliche, che il *Manifesto di Ventotene* pone alla base della sua riflessione programmatica, evita, o quantomeno riduce le potenzialità dell'argomentazione sulla duplice prospettiva statale/federale, pure certamente nelle corde degli autori del *Manifesto*, e fa del proclama all'Europa un inno al federalismo europeo. Così l'Europa Unita nasce, fin dal *Manifesto di Ventotene*, monca di una riflessione sulla sua pure possibile statualità, legata fortemente all'Area Mediterranea¹⁰ che, pure ne è parte integrante. E ciò semplicemente perché, per gli Autori del *Manifesto*: “Il problema che in primo luogo va risolto e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani”¹¹, i quali ultimi mostrano anche, non solo l'inutilità, ma la “dannosità”¹², delle società tra stati, quali per esempio “la Società delle Nazioni”¹³. Il *Manifesto*, sull'onda dell'emergenza storica, finisce per trascurare il fatto che la de-sovrannizzazione dei Paesi europei non può essere il solo problema da considerare per la riuscita del progetto politico dell'Unione. L'istanza de-statalizzante non può essere la questione di fondo della prospettiva mediterranea dell'Europa. Va, infatti, anche considerata la peculiarità culturale, che fa della sovranità statale non solo una questione politica, ma anche una caratterizzazione dei popoli, condizionata al bisogno di statualità, e cioè di riconoscimento antropologico di un soggetto sul proprio territorio, nella diaspora dei confini. Perché se è vero che la teoria dello spazio vitale¹⁴ e la conseguente spinta verso l'invasione militare si pone come il negativo della geopolitica è anche vero che la geopolitica è forse la scienza più idonea, dal punto di vista della strutturazione della società umana, ad accreditare l'identità di popoli confusi da conquiste, invasioni, gesta di pirati, commerci per mare; di un mare chiuso tra nazioni socio-costumali e regioni geografiche delle più varie origini culturali, qual è appunto il Mediterraneo.

Ciononostante, il *Manifesto di Ventotene* viene ad avere la forza ideologica se non scientifica, di favorire non solo una politica che si protrarrà per più di mezzo secolo, ma anche un indirizzo degli studi politologici sull'Europa, in grado di univocizzare la dimensione politico-culturale dell'Europa Unita verso una direzione preclusiva dell'idea tradizionale mediterranea di costruzione della società politica come stato. La direzione della cultura politica dell'Europa Unita viene, per così dire, *ab origine*, privata

¹⁰ Sul concetto di AM, come concetto geopolitico, cfr. A. Spataro-B. Khader, *Il Mediterraneo. Popoli e risorse verso uno spazio economico comune*, Edizioni associate, Roma, 1993.

¹¹ E. Rossi – A. Spinelli, *Per un'Europa libera e unita. Il Manifesto di Ventotene*, cit. p. 49.

¹² *Ivi*, p. 51.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

della considerazione autonoma del lato mediterraneo della storiografia, nel senso, non solo di fare prevalere la tensione verso un inglobamento della prospettiva mediterranea all'interno della dimensione Mitteleuropea-occidentalista, ma propriamente di prescindere dall'argomentazione comparativa tra i due modelli. Ciò, con buone probabilità, ha provocato, dal punto di vista della concettualizzazione dell'Europa unita, un'evidente limitazione del percorso politico-culturale, limitando gli studi storico-politologici alla ricerca della mera idea dell'Europa. Per questa ragione ideologica originaria, l'idea d'Europa si è posta come astratta e priva di una concretizzazione nel reale, capace di trasformarla in un preciso e definito concetto d'Europa unificata e unificabile in tutti i suoi territori. Lo statista, ma anche lo studioso di cose politiche e giuridiche, non possono escludere il dubbio che la considerazione, invece, di una duplice idea d'Europa, quella mitteleuropea e quella mediterranea, avrebbe potuto permettere una concettualizzazione piena e cioè, allo stesso tempo, astratta e reale dell'Europa Unita.

Invece, a partire dal *Manifesto di Ventotene*, l'idea d'Europa si è posta sempre come una direzione di senso unificante, sia dal punto di vista del guardarsi indietro, come ricerca storica dei significati accomunanti i Paesi europei; sia del guardarsi avanti, come prospettiva politico-progettuale dell'Europa. Le teoresi storiografiche sull'idea dell'Europa si sono, infatti, spesso interrogate:

- a) secondo linee guida di tipo storico e storiografico, cercando di trovare nessi culturali, per esempio di origine distintiva, verso il passato, quali la differenza con il mondo arabo, o con quello dell'estremo oriente, per la consacrazione dell'occidentalizzazione dell'Europa¹⁵; verso il futuro, quali forme possibili di civilizzazione, sulla scorta, ad esempio, del principio unità/varietà di François Guizot¹⁶;
- b) secondo linee guida di tipo politico-giuridico, cercando di giustificare una *leadership* europea caratterizzata, da un lato, dalle stesse dimensioni storico-culturali, verso il passato, si pensi per esempio alle potenzialità di un pensiero politico quale quello di Nicolò Machiavelli, capace di dare una configurazione possibile all'antibarbarismo culturale degli umanisti¹⁷; da un altro lato, verso il futuro, di

¹⁵ F. Chabod, *Storia dell'idea dell'Europa*, Laterza, Roma-Bari, 1961, p. 92 ss.

¹⁶ *Ivi*, p. 141 ss.

¹⁷ *Ivi*, p. 46 ss.

fornire un sostrato giuridico di pensiero politico, capace di unire stati e nazioni all'interno di un possibile diritto pubblico europeo¹⁸, per esempio, secondo il principio di “equilibrio europeo”¹⁹.

3. La duplicità negata dell'idea di Europa

Ma l'Europa non è soltanto il centro-Europa, così come non è soltanto quella parte di terra emersa che affiora dal Mediterraneo. Le storie dell'uno e dell'altra si fondono a un certo punto, e la loro fusione non può ridursi a con-fusione, non può essere avocata nell'idea di una sola di esse, bensì più propriamente indirizzata argomentativamente verso la concettualizzazione possibile di due idee contrapposte. Una sintesi concettuale dell'Europa può realizzarsi soltanto tenendo in conto, traslando l'approccio hegeliano, la negazione della negazione possibile, dopo l'identificazione, tra due idee contrapposte d'Europa: quella mediterranea e quella centroeuropea. Se il concetto d'Europa non può ben nascere facendo riferimento a una sola tensione ideale, la considerazione della duplice idea dell'Europa può permettere, invece, tanto dal punto di vista culturale, quanto dal punto di vista politico, una costruzione concettuale ad un livello nuovo e ultroneo. La prospettiva mediterranea dell'Europa ha una sua storia e una sua dimensione politica, insomma una sua idealità, non riducibile nell'assorbimento all'interno dell'idealità mitteleuropea. L'idealità mediterranea dell'Europa, procedendo in autonomia e sviluppandosi storicamente prima rispetto all'idealità mitteleuropea, ha i suoi propri contenuti culturali e i suoi propri contenuti politici. Questi ultimi non possono essere messi in parentesi aprioristicamente affinché l'equazione europea possa divenire pienamente idonea a spiegare tutti i significati possibili, passati, presenti e futuri, inerenti alla costruzione concettuale storico-politica di una possibile Europa unita.

Ciò rileva, dapprima, dal punto di vista culturale. Fernand Braudel²⁰ e David Abulafia²¹, per esempio, hanno lavorato a lungo per definire i contorni dell'idea mediterranea dell'Europa; un'idea ben diversa dall'idea d'Europa centroeuropea. Né l'una idea, né l'altra, considerate isolatamente, possono riuscire a definire tutti i contorni del concetto d'Europa dal punto di vista culturale. Una sintesi delle due idee può

¹⁸ Cfr. nella vasta opera di Carl Schmitt, che ritiene fondamentale la questione del rapporto terra/mare per la ricerca del fondamento della concettualizzazione politica, C. Schmitt, *Il nomos della terra*, Adelphi, Milano, 1991.

¹⁹ F. Chabod, *Storia dell'idea dell'Europa*, cit. p. 119 ss.

²⁰ Cfr. tra gli altri, F. Braudel, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni*, Bompiani, Milano, 2002.

²¹ Cfr., tra gli altri, D. Abulafia, *Il grande mare. Storia del Mediterraneo*, Mondadori, Milano, 2013.

permettere, invece, la concettualizzazione politica dell'unificazione possibile del continente europeo dal punto di vista politico, giuridico e culturale²².

L'idea d'Europa, invece, si è sempre voluta costruire come portato di concezioni teoriche, date dalla considerazione inglobante del rapporto tra mitteleuropa e mediterraneo. Non si può però ritenere che la continuità dell'Impero Romano nel Sacro Romano Impero a guida centroeuropea possa risolvere come semplice gemmazione e prosecuzione diversità bio-costumali immutabili e resilienti nel tempo. La realtà mediterranea, dimensione di mare, aperta al multiculturalismo e al multietnismo, se, da un lato, ispira tutta la cultura mitteleuropea, e ne è, di certo, tra le fondamenta caratterizzanti, da un altro lato, non ne viene mai del tutto inglobata, nel senso che non rimangono soltanto nella cultura mitteleuropea le sue tracce, ma la cultura mediterranea conserva una sua identità, così come quella mitteleuropea, perciò, seppure, a un certo punto della storia, specie nel Medioevo e nel Rinascimento, procedano su canali comuni, comunque tra le due non si realizzerà mai una perfetta fusione per incorporazione. L'approccio dunque di considerare l'idea d'Europa come un momento di fusione originario tra le due culture, va quantomeno ripensato, se non altro per l'elementare considerazione che due idee possono determinare un concetto sintetizzandosi tra loro, ma, senza sintesi, rimangono istanze separate di due diverse realtà, anche se una delle due può sembrare inglobare l'altra. Ciò perché, dal punto di vista strettamente culturale, sincretizzazione sta a significare sovrapposizione e confusione di contenuti, ma non necessariamente sintesi concettuale, nel senso che dalla sincretizzazione non sempre nasce un nuovo concetto, ma piuttosto, nella maggior parte dei casi, essa determina compresenza di idee. La compresenza, non sintetizzata concettualmente, della cultura mediterranea e della cultura europea, si pone pertanto come un momento limitante, inibente, piuttosto che come un momento di costruzione del possibile concetto d'Europa.

La questione rileva, di poi, anche dal punto di vista politico e politologico. La differenza tra idea mediterranea dell'Europa e idea centroeuropea, si estrinseca precipuamente nella differenza tra sovranità

²² Sulla rilevanza della cultura per la politica europea tra funzionalismo e liberalismo, cfr. M. La Torre, "Nos Europaei". *L'Europa come volontà e rappresentazione*, <<Rivista di filosofia del diritto>>, numero speciale 2019, che raccoglie i testi delle relazioni presentate al XXXI congresso nazionale di Filosofia del diritto, svolto a Bergamo tra il 13 e il 15 settembre 2018, pp. 45-57.

federale e sovranità statale. Essa, per esempio, emerge nell'eccezione anglosassone, che sarà sempre la fonte del pensiero federalista atlantico.

La prova che la questione dell'unità politica d'Europa sia da osservare anche nella prospettiva del complesso e articolato concetto di statualità²³, è data proprio dalla letteratura sull'Europa prodotta negli ultimi anni. Da tempo si va sostenendo che, affinché l'Europa si possa davvero considerare un'unitaria entità politica, occorre darle una costituzione²⁴.

La concepibilità di una costituzione non è, però, puramente e semplicemente da riconnettersi al concetto di stato²⁵, soggetto politico esclusivo della modernità, poiché si può certamente ritenere pensabile e realizzabile una costituzione senza stato (si pensi, per esempio, ai governi in esilio). È davvero difficile, se non impossibile, invece, immaginare e pensare a una costituzione senza fare almeno idealmente riferimento al concetto di statualità, inteso come la tensione di una società politica a proporsi come soggetto politico identitario su un determinato territorio. A sostegno di tale argomentazione conviene prendere in esame proprio la discussa vicenda storico-politica del Paese, dapprima più restio al processo di unificazione politico-costituzionale dell'Europa, oggi, dal 31 gennaio del 2020, fuori dall'Europa Unita. Soprattutto perché tal Paese ha poi finito, nell'età dell'Impero²⁶ nordamericano, per influenzare con i

²³ Per una bibliografia sul lesséma concettuale di “statualità”, da utilizzare come termine distintivo e di valenza ben più ampia e coimplicante rispetto al concetto di stato, definito dalla modernità, mi permetto di rimandare il lettore al mio *Europa senza statualità*, Solfanelli, Chieti, 2013. Per un approfondimento delle questioni inerenti alla statualità, cfr. L. Olivieri, *Sovranità popolare, sovranità e statualità tra Carta europea dei Diritti e futuro dell'Europa*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», vol. 14, fasc. 1, 2004, pp. 33-62; A. Pepe, *L'Unione europea. Sovranità e statualità*, in «Quaderni di scienza politica», vol. 14, Fascicolo 2, 2007, pp. 307-330. Cfr., anche, J. MacCormick, *The European Superpower*, Macmillan, London, 2007; L. Odysseos – F. Petito, *The International Political Thought of Carl Schmitt*, Routledge, London, 2007; P. Ridola, “Karlsruhe locuta causa finita?” *Il Bundesverfassungsgericht, il fondo salva-stati e gli incerti destini della democrazia federalista in Europa*, in «Federalismi. it, Rivista di diritto pubblico, italiano, comunitario e comparato» n. 18/212, del 26/9/2012, p. 2.

²⁴ Sul processo di costituzionalizzazione europea come *Constitution*, cfr. C. Amirante, *Unioni sovranazionali e Riorganizzazione costituzionale dello stato*, Giappichelli, Torino, 2011; J. LUTHER, *Europa costituenda. Studi di diritto, politica e cultura costituzionale*, Giappichelli, Torino 2007; G. Mazzarita, *La Costituzione europea*, Laterza, Roma- BARI, 2006; AA.VV., *Sui concetti giuridici e politici della Costituzione dell'Europa*. A cura di Sandro Chignola e Giuseppe Duso, Francoangeli, Milano, 2005; C. Zanghì, *Istituzioni di diritto dell'Unione Europea. Verso una Costituzione europea*, Giappichelli, Torino, 2005; U. De Siervo, *Costituzionalizzare l'Europa ieri e oggi*, Il Mulino, Bologna, 2001.

²⁵ Cfr., per questo tipo di prospettiva, gli imprescindibili lavori di M. Fioravanti, *Giuristi e costituzione politica nell'ottocento tedesco*, in «Quaderni fiorentini» n. 8, tutto il volume, Giuffrè, Milano, 1979; Cfr., anche, s. a., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Giuffrè, 2001 e s. a., *Costituzione e stato di diritto*, in «Filosofia politica», n. 2, Bologna, 1991, pp. 325-350. L'intero numero tematico della rivista è dedicato al concetto di “costituzione”; cfr., anche, s. a., *Stato e Costituzione*. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali, Giappichelli, Torino, 1993. Da ultimo, cfr. s. a., *Lo stato moderno in Europa*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

²⁶ M. Hardt – A. Negri, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, Rizzoli, Milano, 2002.

suoi modelli, socio-politico-economico-culturali, ma anche giuridici, gran parte del territorio europeo e non solo.

Al di là delle vicende economiche, socio-politiche, finanziarie, geopolitiche, geostrategiche, giuridico-costituzionali e giuridico-processuali, le originarie distanze della Gran Bretagna dall'unione politico-costituzionale europea hanno sempre riguardato decisamente questioni filosofico-politiche. Nel pensiero politico anglosassone, infatti, il *Commonwealth*, come associazione consorziata per la felicità del maggior numero di persone secondo l'orma benthamiana²⁷, nega, per sua stessa strutturazione, l'idea di stato, come gli storici inglesi hanno, peraltro, sempre avuto ben chiaro²⁸. Ciononostante, l'assenza di una prospettazione ideale dello stato²⁹, quale società-soggetto, è riuscita a lasciarsi alle spalle la dimensione medievale della *respublica*³⁰, di discendenza giusromanistica. Il medioevo inglese ha trovato la sua massima possibilità di espansione teorico-culturale, non solo col permettere il totale inglobamento, dal punto di vista politico, del soggetto nell'oggetto, dell'uomo nella terra³¹, ma anche, con l'evidenziare, all'interno di una possibile Europa Unita, dal punto di vista politico-costituzionale, una crepa molto estesa. Tal crepa si è manifestata, fin dall'inizio del processo di unificazione europea, soprattutto nelle fondamenta giuridico-costitutive del possibile atto istitutivo-costituzionale comune da sottoscrivere. Oggi, è, notoriamente, esplosa.

Paradossalmente, proprio mentre il pensiero d'Oltremania, con Guglielmo d'Ockham e Thomas Hobbes, segnava la strada della soggettivizzazione della società politica, il potere politico-religioso creato dalla dinastia Tudor, seppure, apparentemente andando al di là della dimensione medievale-oggettivistica, dava il via, sul territorio inglese, a un processo di progressiva costruzione di una dimensione del soggetto-

²⁷ Cfr., sul punto, G. Samek Lodovici, *L'utilità del bene. Jeremy Bentham, l'utilitarismo e il consequenzialismo*, Vita e pensiero, Roma, 2004, e, da ultimo, G. Pellegrino, *Fabbrica della felicità. Psicologia, etica e liberalismo in Jeremy Bentham*, Liguori, Napoli, 2011.

²⁸ Cfr., sul punto, per tutti, J. W. Allen, *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*, London, 1964, cap. X. Cfr., anche, L. D'Avack, *Ordine e rivoluzione: un conflitto ideologico nell'Inghilterra tudoriana (1529-1558)*, in *Liber amicorum in onore di V. Frosini*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 110-112 e N. McCormick, *La sovranità in discussione. Diritto, Stato e Nazione nel "commonwealth europeo"*, il Mulino, Bologna, 2007.

²⁹ S. Cassese, *Oltre lo stato*, Latera, Roma-Bari, 2006.

³⁰ Sulla dimensione della questione dell'assoggettamento dell'individuo al contesto sociale nell'età medioevale e su quella che può essere definita come la "filosofia della *res*" è imprescindibile la lettura di P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medioevali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992.

³¹ Cfr., sul punto, il classico, O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre statuali e pre moderne nella storia costituzionale dell'Anstria medioevale*, trad. it. Giuffrè, Milano, 1983.

re-individuo-singolo, padrone assoluto di cose civili e religiose, fondato sul presupposto dell'assenza del soggetto-collettivo-stato. Ed era in grado, senz'altro anche per tale ragione, di provocare la prima rivoluzione della società europea post medievale e post imperiale. La decapitazione dell'ultimo sovrano della dinastia Stuart non andava a rappresentare, infatti, tanto l'eliminazione di un tiranno, quanto, piuttosto, la radicale sfiducia in una società-soggetto-politico della storia, in grado di sintetizzare potere politico, religioso e civile. La mediazione della delega a un soggetto-collettivo-terzo, in grado di superare argomentativamente, pure mantenendone la struttura giuridico-religiosa, l'ideazione bodiniana³² della delega dal dio-sovrano metafisico al re-sovrano-terreno, permetteva, invece, nei territori continentali europei, la fiducia nella soggettivizzazione assoluta del sociale, politico, civile e religioso. Nelle fondamenta teoriche di quest'ultima c'era, infatti, la separazione del divino dall'umano, seppure essa aveva dovuto subire il trauma della decapitazione di quel Luigi XVI, ultimo erede di una tradizione nella quale società divina e umana erano astrette dalla possibilità della delega dal dio all'uomo. E ciò fino al punto di racchiudere il sociale nel politico e di ritenere che senza il politico non fosse pensabile il sociale; anzi, poiché il politico è sintetizzabile nel soggetto-collettivo-stato, fino al punto di ritenere che non ci fosse il sociale, né il politico, senza la statualità. Il soggetto collettivo, delegato alla politica individuale, proposto da Hobbes, diviene, perciò, nel corso della storia europea continentale, per questa sua assoluta capacità esponenziale, non solo la riduzione assoluta della sfera sociale nella sfera politica, ma anche la sintesi del processo storico³³.

Limitarsi soltanto a queste argomentazioni, che sono ben note ai filosofi politici e alla distinzione conclusiva e, ormai "classica", tra concezione insulare e continentale della politicità³⁴, non è però sufficiente. C'è di più.

³² Sull'idea filosofica posta a base della costruzione del concetto di sovranità bodiniano, cfr. l'interessante volume di C. Vasoli, *Armonia e giustizia. Studi sulle idee filosofiche di Jean Bodin*, Olschki, Firenze, 2008.

³³ Si fa ovviamente riferimento alle fin troppo studiate pagine hegeliane sullo stato. Cfr. almeno, G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, trad. it., a cura di, G. Marini, Laterza, Bari, 1987.

³⁴ Per la ormai classica distinzione tra concezione sistemica del potere tipica della politologia di tipo insulare e concezione conflittualistica del potere tipica della politologia di tipo continentale, cfr., ancora, il classico, G. Ritter, *Il volto demoniaco del potere*, cit.

L'idea autoritativa, mitica³⁵, mitologica³⁶ e metafisica³⁷, dello stato, in pratica assente nella psicologia politica del cittadino anglosassone, è propriamente il tessuto della statualità. L'idea di stato non è lo stato, così come non è lo stato la statualità. Ogni cittadino britannico sente di appartenere ad un vero e proprio stato giuridico che esercita uno specifico governo su un determinato territorio, ma non sente dentro di sé né l'idea dello stato, quale processo psicologico soggettivo-autoritativo storico-politico su ciascun membro della società; né l'emergenza della ricerca continua della statualità, o anche di una nuova statualità, quale possibilità politologica di una definizione o di una ridefinizione istituzionale dell'assetto politico su un territorio, per il perfezionamento della vita politico-economica associata.

Ciò non vale, o non valeva – come si ripete ormai anche sulle pagine dei nostri quotidiani nazionali da parte di autorevoli notisti³⁸ – quando si è dato inizio al processo di unificazione europea, per gli Europei dell'area territoriale continentale. Sul territorio di questi ultimi si è sviluppato, del resto, fin dall'umanesimo-rinascimento, un pensiero politico sullo stato in grado – passando attraverso la mediazione machiavelliana e hobbesiana – di giungere, soltanto alla metà dell'Ottocento, al suo completamento, con la definizione di una sua peculiare dimensione giuridica³⁹, sociologica⁴⁰ e storica⁴¹. L'estensione del significato del concetto di stato – non solo superando la premessa politologica, fino alla costruzione e formalizzazione giuridico-sociologica, ma, addirittura, fino alla penetrazione e immedesimazione totalizzante nella storicità – fornisce il senso più pieno del concetto di statualità, da cui la costruzione della futura Europa non avrebbe dovuto prescindere. E la costituzione è sicuramente il momento giuridico di sintesi rappresentativa dello stato. Tutto l'Ottocento giuridico tedesco, tanto

³⁵ Cfr. E. Cassirer, *Il mito dello Stato*, trad. it. La Nuova Italia, Firenze, 1961.

³⁶ Cfr. G.M. Chiodi, *Europa. Universalità e pluralismo delle culture*, Giappichelli, Torino, 2002.

³⁷ Per la distinzione concettuale tra stato positivo e stato metafisico cfr. A. Comte, *Corso di filosofia positiva*, trad. it. Utet, Torino, 1979.

³⁸ A. Quadrio Curzio, *Editoriale*, in *Sole 24ore* del 18/09/2012. L'A. scrive: non potendosi riproporre, come era stato ai tempi di De Gasperi, Adenauer, Shumann un'idea forte della statualità, «Il rigore di bilancio è necessario ma adesso ci vuole anche un “growth compact”, un patto per la crescita soprattutto attraverso il rilancio degli investimenti infrastrutturali nell'Eurozona».

³⁹ Cfr. C.F. Gerber, *Lineamenti di un sistema di diritto pubblico tedesco*, trad. it. parziale in C. F. Gerber, *Diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 1971.

⁴⁰ Sul problema del definitivo dimensionamento della sfera sociologica dello stato e del passaggio dalla difesa della vecchia *Ordnung* al riconoscimento della sussistenza di un corpo burocratico-sociale che caratterizza lo stato moderno, sempre scegliendo, per le ragioni di essenzialità che caratterizzano questo scritto, si rimanda il lettore almeno ad un Autore classico come Max Weber. Cfr. almeno, M. Weber, *Economia e società*, edizioni di comunità, Milano, 1961; s. a., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, trad. it. Sansoni, Firenze, 1991.

⁴¹ Il problema della dimensione storica dello stato come soggetto della modernità, che trova la sua apoteosi nell'opera hegeliana, ma anche in tutto lo storicismo letterario e giuridico tedesco, può essere ben colto in H. Rosemberg, *Zur geschichte der Hegelauffassung*, in *Politische Denkströmungen im deutschen Vormärz*; 1972, e H. Holborn, *Storia della Germania moderna*, trad. it. Milano, 1973.

prima del marzo del 1848 (*Vormärz*), quanto dopo il marzo del 1848 (*Nachmärz*), si era posto come un continuo processo di costruzione e edificazione della giuridicità dello stato, definibile in maniera appropriata come *Constitution*. Ma la costituzione è anche, se non soprattutto, l'ordine politico che ci si dà e cui si aspira quando ci si trova su un determinato territorio comune. Quest'ultimo giustamente può essere definito con la parola *Verfassung*. C'è cioè una società giuridica che si costruisce con la *Constitutio*⁴² e una società civile⁴³ che si sente unita in una *Verfassung*⁴⁴. La società giuridica si riconnette decisamente allo stato; la società civile – in tensione verso lo stato – alla statualità.

La statualità è, infatti, concetto squisitamente politico, che si distacca nettamente dal problema della forma di governo. Per esempio, non viene in rilievo quando si fa riferimento ad una distinzione tra organizzazione accentrata o federale dello stato. La sua *vis impulsiva*⁴⁵ fa piuttosto riferimento alla *fides* che non al *foedus*. Quest'ultimo può fondare e costruire una società giuridica; ma solo la *fides* può fondare e costituire una società politica. Ciò sta a significare che un problema è quello della ragion d'essere e della necessità della costituzione europea, altro problema – con fondamenta teoretiche assolutamente diverse – è quello della formalizzazione giuridica di tal costituzione e cioè se tal costituzione strutturerà e formalizzerà, per esempio, un governo federale o centralizzato. Essa, quale concetto politico, che è *ratio essendi*, fonte causale della costituzione, non si costruirà mai, non può costruirsi, dal punto di vista strutturale, come un *foedus*. Al *foedus* fa, invece, ricorso solo lo stato costituzionale, e, anzi, vi deve ricorrere frequentemente per modificare il suo assetto giuridico-burocratico già esistente.

Le concettualizzazioni sul federalismo, per lo studioso di cose politiche e giuridiche europeo, non sono avulse dalla tradizione della dottrina dello stato europea e certo non si riconducono unicamente alla scienza politica americana, successiva alla *Dichiarazione di indipendenza* del 4 luglio 1776. Esse trovano le

⁴² Cfr. *supra*, nota 24.

⁴³ Cfr. N. IRTI, *Società civile. Elementi per un'analisi del diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1992.

⁴⁴ Sul processo di costituzionalizzazione europea come *Verfassung*, cfr. R. Iannone, *Unità di cultura e di costituzione in Europa. Storia e attualità europea nel pensiero di Werner Sombart*, «Rivista di studi politici», n. 4/2011, 127-138; S. Mangiameli, *La Costituzione europea, in Il diritto tra interpretazione e storia*, in *Liber amicorum in onore di A. A. Cervati*, Aracne, Roma, 2010; P. Häberle, *Europäische Verfassungslehre*, Nomos, Baden Baden, 2009; L. Albino, *La progressiva costituzionalizzazione dell'Unione Europea: percorsi e processi tra ipotesi costituenti e consolidamenti normativi*, Torino, Giappichelli, 2005; P. Ferrara, *Non di solo euro: la "Filosofia politica" dell'Unione Europea*, Città Nuova, Roma, 2002.

⁴⁵ Sul rapporto tra Unione Europea e federalismo, cfr. S. Mueller, *Federalism and the Concept of Political Territoriality*, in «L'Europe en Formation», 2012/1, n. 363; *Per governare insieme: il federalismo come metodo*, CEDAM, 2011; C. Cattaneo, *Stati uniti d'Italia: scritti sul federalismo democratico*, Donzelli, Roma 2010; *I cantieri del federalismo in Europa*, a cura di Antonio D'Atena. Milano, Giuffrè, 2008; P. Armellini – G. Pisa Beatrice Cotta, *Globalizzazione, Federalismo e cittadinanza europea, Politica e Storia*, Franco Angeli, Milano, 2007; G. Cotturri, *Potere sussidiario: sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia*, Carocci, Roma, 2001.

loro origini, piuttosto, proprio nell'antico concetto di *foedus*. Il *foedus* della lega achea, col solo fine della difesa e della pace, quindi della politica estera e il patto a cui partecipano le città nell'età imperiale (salvo i casi più limitati, di diversa natura, di giuramento di fedeltà) con l'Imperatore, non sono patti originari, a seguito dei quali non si contratterà più. Sono invece contratti sul modo di governare, in cui l'individuo non è il soggetto che patteggia, ma chi rimane introdotto nel patto; non realtà costituente, ma realtà costituita. Nel *foedus* il potere politico c'è già e si organizza nei suoi modi e nelle sue forme. Il problema di una costituzione federale è perciò decisamente problema succedaneo a quello della necessità o meno di una costituzione.

La statualità non fa, invece, *foedera*, non stipula patti; è essa stessa l'esigenza di un patto. Essa vuole una costituzione. Vuole costituire lo stato, affinché stia e stia per lungo tempo. Vuole cioè un patto politico, non giuridico; un patto fondato sulla *fides*. È la *fides* politica. Il percorso teoretico di elaborazione del concetto di patto sulla *fides* è il percorso che, prendendo le mosse da Guglielmo d'Ockham e Tommaso Hobbes, consustanzierà la modernità politica dell'Europa continentale.

Hobbes ha ben chiaro che la *fides* non può mai scaturire dal *foedus*, inteso quale *contractus*, quale accordo di diritto privato, di mero scambio, come spiega con grande lucidità nelle note pagine 101 e 102 dell'edizione londinese del *Leviatano*⁴⁶ del 1651. L'ideatore del moderno concetto di stato ha chiara la distinzione giusromanistica tra *foedera* e *pacta*, che tanta fortuna aveva avuto nella politica di espansionismo della Repubblica romana, permettendo a quest'ultima di trasformarsi e concretizzarsi in un impero.

Se c'è lo stato si possono stipulare *foedera*, ma se non è ancora chiaro il rapporto tra governo e territorio e cioè l'accordo sul territorio di appartenenza e non su territori che mai il popolo potrà sentire come suoi, prima cioè che la statualità si voglia dare una regola costituzionale, occorrono *pacta* di lungo termine, *pacta fidei*, fondati sulla fede, che mirino ad evitare la continua "*violation of Faith*"⁴⁷. Per la costruzione dello stato, per la stipula del contratto di associazione, che fonda la società civile, Hobbes ha ben chiaro che non basta il *foedus*, stipulato dai Romani con i popoli più lontani, da tenere sì a loro vincolati ma solo

⁴⁶ Cfr. Th. Hobbes, *Leviathan, or the Matter. Forme & Power of a Common-Wealth ecclesiastic and civil*, cit., pp. 102-103.

⁴⁷ Ivi, p. 103.

giuridicamente, militarmente ed economicamente. Occorre invece il *pactum fidei*, stipulato fin dai primi anni della Repubblica con i Latini e poi con gli Italici. Quando Hobbes pensa allo stato moderno come stato-creatura dell'individuo non si limita a risolvere il problema di togliere il potere alla città e all'associazione e consegnarlo nelle mani dell'*iperesteso* individuo moderno, figlio dell'umanesimo-rinascimento. Pensa, piuttosto, al di fuori dei percorsi squisitamente filosofici della distruzione dei medioevali concetti generali e astratti delle cose e della teoria della doppia verità umanistico-rinascimentale, ad un'alternativa prettamente tecnico-politica del modello associativo pubblicistico. A un *plus* di politico. Non solo alla creazione della macchina-artificiale-stato, bensì alla prospettiva di una politicità soggettivata: la statualità, appunto.

E sarà, paradossalmente, proprio questa prospettiva e non lo stato come soggetto giuridico-politico realistico, distruttore dei *nomina*, a sostituire, quale concetto generale e astratto della vita associata, i vecchi, desueti, *flatus vocis*. Agli universali come concetti generali e astratti di ogni sapere, potere e volere, si sostituisce, cioè, un concetto in grado di abbracciare tutta la vita dell'individuo europeo fino ad astringerlo in quella condizione totalitaria che sancirà, con le guerre della prima metà del XX secolo, la, almeno apparente, disgregazione dell'Europa degli stati, nata dalla fine della guerra dei trent'anni e dalla pace di Westfalia del 1648.

Il perire dell'Europa degli stati, così come le multiformi ragioni caratterizzanti la dissoluzione dello stato moderno⁴⁸, non sono stati però sufficienti a determinare la fine della statualità. Lo si può cogliere proprio seguendo il percorso dello studio della ragion d'essere primigenia e fondativa dello stato moderno.

Ernst Cassirer⁴⁹, per esempio, ha ben evidenziato come l'elemento centrale della costruzione del concetto moderno di stato non sia nelle vicende giuridiche, sociologiche e ordinarie, ma piuttosto nella sua forte caratterizzazione antropologico-politico-simbolica, identificabile nell'ascendenza mitica e mitologica della filosofia occidentale, fin dall'opera platoniana. La statualità è, in effetti, momento mitologico-simbolico, permeato di idealità antropologica, idoneo a determinare la ragion d'essere della società civile,

⁴⁸ L'analisi più lucida sulle ragioni della dissoluzione dello stato moderno è sicuramente nella critica di C. Schmitt all'opera di Th. Hobbes, cfr. C. Schmitt, *Scritti su Th. Hobbes*, trad. it. Milano, 1986, in particolare, pp. 65-143. Cfr., anche, S. Cassese, *Oltre lo stato*, cit.

⁴⁹ Cfr. E. Cassirer, *Il mito dello stato*, cit.

e non solo giuridica⁵⁰. Non a caso, nella prospettiva della simbolica giuridica e politica⁵¹, *Verfassung* e *Constitution* dovrebbero coesistere nel processo di costruzione dell'Europa, rappresentando, nella loro biunivocità, quell'androginità⁵² politico-normativo necessario e indispensabile alla coesistenza del popolo europeo sul suo territorio. Il concetto di *Verfassung* è il maschile, l'organismo politico-giuridico che si impone sulla società; la *Constitution* è il femminile, la società giuridica, che si esprime nella legislazione. Questo androginità soggettivo, proprio perché permeante la società come soggetto e non come oggetto, è tipico della statualità, le appartiene; e le appartiene soprattutto nel momento in cui essa mira ad avvalersi di una costituzione e, in quest'ultima, a manifestarsi.

Si potrà discutere della dissoluzione del concetto moderno di stato, anche inteso come stato-costituzionale, si potrà discutere di federalismo o di ritorno alle confederazioni medievali, ma non si potrà negare, sul piano storico concreto, che i governanti politici europei, nel momento in cui hanno pensato di adottare per il territorio europeo un modello politico, dopo quello finanziario comune, hanno pensato decisamente di muoversi nell'ambito della prospettiva della statualità. Da un punto di vista non ideologico, il processo di unificazione politico-costituzionale⁵³ dell'Europa è sempre stato pensato secondo i puri canoni e caratteri della statualità, seppure si sia teso a negarlo ponendo in contrapposizione nazionalismo e federalismo, *rectius* tentando di ricondurre le tematiche nazionaliste⁵⁴ nelle prospettive teoriche federaliste. Ma, in questo modo, si storna la questione, e perché la statualità, come si è cercato di argomentare, è estranea alla dialettica tra nazionalismo e federalismo, e perché la nazionalità non è la statualità, né fa la statualità, né tantomeno ha bisogno di darsi necessariamente una costituzione.

⁵⁰ Per ragioni di brevità, sul rapporto tra antropologia politica e sovranità giuridica all'interno della statualità, sono costretto a rimandare il lettore al mio *Sovranità e statualità. La sovranità come diritto fondamentale dell'individuo di fronte alla dissoluzione della statualità ed alla realtà fenomenica degli scambi politici*, nel volume collettaneo a cura di F.A. Cappelletti, Aa.Vv., *Diritti umani e sovranità. Per una ridefinizione del politico*, G. Giappichelli editore, Torino, 2000.

⁵¹ Cfr. G.M. Chiodi, *Europa. Universalità e pluralismo delle culture*, cit. pp. 77-84.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ U. De Siervo, *Costituzionalizzare l'Europa ieri e oggi*, cit.; P. Ferrara, *Non di solo euro: la "Filosofia politica" dell'Unione Europea*, cit. Sui concetti giuridici e politici della Costituzione dell'Europa. A cura di Sandro Chignola e Giuseppe Duso, Franco Angeli, Milano, 2005; G. Mazzarita, *La Costituzione europea*, cit.; L. Albino, *La progressiva costituzionalizzazione dell'Unione Europea: percorsi e processi tra ipotesi costituenti e consolidamenti normativi*, cit.; S. Mangiameli, *La Costituzione europea, in Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di A. A. Cernati*, cit.;

⁵⁴ cfr., *infra*, nota 58.

Ciò aveva compreso Camillo di Cavour. Ciò avevano capito tutti i teorici giuridico-politici del nostro novecento neoidealistico⁵⁵, identificando e caratterizzando la forza fondativa del concetto di statualità rispetto a quello di nazionalità. L'Italia che “deve fare gli italiani” può porsi come lo stesso identico modello di quell'Europa che avrebbe dovuto fare gli europei, o gli europei non sarebbero stati tali. “Non è la nazionalità che crea lo stato; ma lo stato che crea (suggella e fa essere) la nazionalità”⁵⁶.

4. Dall'idea al concetto. L'età della concettualizzazione dell'idea d'Europa

A vent'anni dall'inizio del terzo millennio cristiano, il concetto politico di *statualità* si può ritenere divenuto di comune accezione anche tra economisti e giuristi tecnici. Purtroppo, la sua acquisizione nel lessico economico e giuridico è stata, per così dire, “tardiva”, specie in tema di unità europea. E, in effetti, lo si usa, pure se ormai acquisito al lessico degli studi in tema di Europa, soprattutto non tanto per proporre l'edificazione di una statualità europea, quanto per sancire una fine della statualità o confidare in una salvaguardia della statualità⁵⁷. In realtà, la statualità è, dall'interno della teoria dello stato, proprio il concetto capace di contrapporsi al sovranismo⁵⁸, di cui tanto si è cominciato a scrivere e discutere da qualche tempo.

L'esempio nodale è la decisione presa dalla Corte costituzionale tedesca il 12 settembre 2012. In quest'ultima si ritiene non sufficiente l'impegno assunto da uno stato – sottoscrivendo un *Trattato* tra

⁵⁵ Sul punto cfr. A. Del Noce, *Giovanni Gentile. Per un'interpretazione filosofica della storia contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 1990.

⁵⁶ Cfr. G. Gentile, *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze, 1946, in *Opere*, pp. 88-89,

⁵⁷ Cfr., per esempio, la gran parte dei saggi contenuti nell'interessantissimo volume, *Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati*, a cura di A. Cerri, P. Häberle, I. M. Jarvad, P. Ridola, D. Schefold, Tomo IV, Roma, Aracne, 2010; J. Mc Cormick, *The European Superpower*, Macmillan, London, 2007; E. De Cristofaro, *Sovranità in frammenti. La semantica del poter in Michel Foucault e Niklas Luhmann*, Ombre corte, Verona, 2007; L. Luther, *Europa costituenda. Studi di diritto, politica e cultura costituzionale*, cit.; G. Amato – F. Fourquet, “Noi in bilico: inquietudini e speranze di un cittadino europeo”, in *Saggi tascabili*, Laterza, 2005; U. Draetta, *La Costituzione europea e il nodo della sovranità nazionale*, in «Il Diritto dell'Unione Europea», n. 3/2004; L. Olivieri, “Sovranità popolare, sovranità e statualità tra Carta europea dei Diritti e futuro dell'Europa”, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», n. 1/2004; R. Toniatti, *Forma di stato comunitario, sovranità e principio di sovranazionalità: una difficile sintesi*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 3/2003; S. Andò, *Il declino della neutralità nell'attuale fase del costituzionalismo europeo: Malta come metafora*, Cedam, Padova, 2002; S. Della Valle, *Una Costituzione senza popolo? La Costituzione europea alla luce delle concezioni del popolo come “potere costituente”*, Cedam, Padova, 2002.

⁵⁸ Sul rapporto tra sovranismo e costruzione dell'Europa, cfr., per esempio, P. Viola, *L'Europa moderna. Storia di un'identità*, Einaudi, Torino, 2004; É. Balibar, *Le radici culturali della Costituzione europea*, in *Lettera Internazionale: rivista trimestrale europea*, 119, 1, 2014; de Nardis F. e Alteri L. (2006), *Tra federalismo e sovranismo: il movimento antiglobalista e l'Europa nel caso italiano e francese*, <<La Critica Sociologica>>, 157, pp. 14-31. Sul sovranismo come questione giuridico-costituzionale e dottrina politica, cfr., per esempio, *ex multis*, cfr. G. Allegri, A. Sterpa, N. Viceconte, *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; S. Cingari, *Appunti sulla crisi della democrazia in Italia*, <<Democrazia e diritto>>: LIV, 1, 2017, p. 189 ss.; sul sovranismo come questione politica nel rapporto tra modernità, contemporaneità e post modernità, da ultimi, G. Tremonti, *Le tre profezie. Appunti per il futuro*, Solferino, Milano, 2019; AA.VV., *Sovranismo. Le radici e il progetto* (a cura di G. Alemanno), Historica edizioni, Cesena, 2019.

stati europei – a sostenere un qualsivoglia stato-membro. Si nega in tal modo valore alla firma del soggetto-stato, prodotto dalla *Constitution*. Il governo cioè non è più vincolato all’impegno perché occorre comunque un’ulteriore approvazione del Parlamento tedesco, ovvero dei rappresentanti del popolo. La *Verfassung* viene considerata dalla Corte costituzionale tedesca nettamente prevalente rispetto alla *Constitution*. La Corte, ritenendo insuperabile, con la sua sentenza, l’*Obergrenze*, il limite di oneri finanziari eccedenti il capitale per il quale lo stato si era impegnato nel trattato – cioè il limite finanziario di spesa fissato –, fa venire meno la vincolatività dell’impegno del governo. Con l’assoggettare la decisione sul da farsi al Parlamento, se, da un lato si rafforza la statualità di ciascun Paese, dall’altro lato, si svuota di contenuti la possibile statualità europea. Rafforza la statualità del Paese, ma indebolisce la soggettività giuridico-politica dello stato in quella nazione. E, soprattutto, indebolisce la statualità dell’Europa Unita, poiché nega la possibilità vincolante per ogni ipotesi costituzionale di integrazione possibile tra i Paesi d’Europa. In pratica, non permette giuridicamente un *foedus* tra gli stati, ma, nemmeno, politicamente una *fides* tra gli stati⁵⁹. Nella decisione della Corte Suprema tedesca non può che facilmente riscontrarsi il riconoscimento di un principio costituzionale elettoralistico⁶⁰, a discapito della pensabilità di una statualità europea; la considerazione di un concetto di democrazia legato necessariamente allo stato moderno e non a ulteriori aperture concettuali fondate sull’interrelazione delle decisioni tra stati⁶¹.

Il concetto di statualità si pone, oggi, in pratica, rispetto alla vicenda dell’unità europea, come un Giano bifronte, una medaglia a due facce uguali, ma contrapposte. Da un lato, la statualità si mostra come l’unico modo di pensare l’unità europea, dall’altro lato, essa si manifesta come un limite insuperabile per gli stati appartenenti all’Unione.

L’unità europea, fin dai primi passi mossi per realizzarla, avrebbe dovuto essere pensata come una forma possibile della statualità, come un meta-stato moderno, semmai organizzato su basi federali, o, almeno, rapportato alle questioni del federalismo. Nella difficoltà di prospettare un *foedus* tra gli stati europei, almeno la *fides* politica avrebbe dovuto essere considerata elemento indispensabile per l’integrazione tra

⁵⁹ Cfr. P. Ridola, “*Karlsruhe locuta causa finita?*” *Il BundesVerfassungsGericht, il fondo salva-stati e gli incerti destini della democrazia federalista in Europa*, cit. p. 3, anche con l’importante richiamo a S. Talmon, *Unter Vorbehalt*, in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 20 settembre 2012, p. 8.

⁶⁰ Cfr. *ivi*, pp. 5-6, anche con il richiamo a U. Wesel, *Der Gang nach Karlsruhe*, Blessing 2004, 296 ss.).

⁶¹ Cfr. *ivi*, p. 7.

i popoli dell'Unione. La scelta preferita è stata, invece, quella di fare riferimento concettuale di certo ad un *foedus*, ma non ad un *foedus* di tipo politico⁶², bensì di tipo finanziario-economico⁶³.

La stipula del patto ha preso le mosse dalla prospettiva federalista trascurando la duplice idea dell'Europa. Questa prospettiva pattizia, alla fine, soltanto in buona parte realizzata – considerato quanto sta dimostrando la storia di questi ultimi tempi, riguardo alle decisioni politiche e giuridiche dei Paesi più forti sui più deboli e alla possibilità di liberarsi dalla scelta sottoscritta da parte dei Paesi non deboli – ha finito per dimostrarsi una scelta avulsa dalla considerazione storica e politica della coscienza sociale collettiva di tutti i popoli appartenenti all'Unione Europea. Si è ragionato sull'Europa quasi volendo prescindere dalle conquiste della modernità. Queste ultime, con tutti i loro limiti concettuali, erano, però, penetrate nelle coscienze civiche e culturali dei cittadini degli stati europei, le quali avrebbe dovuto essere preparate al sistema comune unitario. Di esse – la rete finanziaria ed economica non comunicativa⁶⁴ verso l'esterno, perché ristretta a sistemi di comunicazione tecnici e procedurali difficilmente trasmissibili alla comunità sociale – ha tenuto ben poco conto. La mancata considerazione della duplice idealità europea, in sede di fondazione della Comunità Europea, di un così ben determinato ordito politico-concettuale fortemente presente nella collettività, ha prodotto una crisi assolutamente rilevante tra decisione politica e tutela delle istanze individuali. Quest'ultima è stata anche una delle cause fondamentali, in alcuni Paesi, come, per esempio, l'Italia, di una netta contrapposizione tra potere politico-economico-finanziario e Magistratura⁶⁵.

Il caso dell'Italia, Paese mediterraneo, può porsi come la cartina di tornasole, idonea a spiegare, in termini politico-concettuali, la rilevanza del *deficit* di considerazione della statualità nel processo di unificazione europea, specie in considerazione del rapporto tra decisione politica e finanziaria e istanze

⁶² Sul punto, nell'amplissima bibliografia italiana, per la quale si rimanda il lettore all'esaustivo e completo lavoro del *Center for the Study of Global Change*, intitolato: *Unione Europea: una bibliografia di titoli italiani*, a cura di Jessica Sender e sotto la direzione di Robert Goehrlert, Indiana University, Bloomington, 2010, è interessante il volume unico pubblicato da «Il ponte». Cfr. *Dalla moneta alla costituzione. Storia e prospettive dell'integrazione europea (1979-2009)*, a cura di F. Masini, in «Il ponte», n. 5/2009, pp. 1-157.

⁶³ Cfr. G. Guarino, *Euro. Venti anni di depressione: 1992-2012*, in «Nomos. Le attualità del diritto», n. 2/2012, pp. 2-76. Pubblicato sul sito *web* della rivista.

⁶⁴ Per l'analisi della necessità di un rapporto comunicativo tra reti sociali e reti economiche, in grado di fare rilevare la difficoltà delle reti economiche di fronte ai processi di comunicazione democratica e sociale all'interno delle società complesse contemporanee sono imprescindibili gli studi di Manuel Castells. Cfr. M. Castells, *Comunicazione e potere*, trad. it. a cura di B. Amato e P. Conversano, Università Bocconi editore, Milano, 2009; cfr., anche, s. a., *Saperi e poteri. Informazione e cultura nella network society. Una lezione di Manuel Castells*, Atti del convegno in per il ventennale di EGEA, a cura di P. Corsi, Università Bocconi editore, Milano, 2008.

⁶⁵ Cfr. M. J. Sandel, *Giustizia. Il nostro bene comune*, Feltrinelli, Milano, 2010; AA. VV., *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, a cura di E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti, Feltrinelli, Milano, 1996; F. Cazzola – M. Morisi, *La mutua diffidenza. Il reciproco controllo tra magistrati e politica nella prima repubblica*, Feltrinelli, Milano, 1996.

possibili – non adeguatamente considerate – dei cittadini membri e dei gruppi di ciascuno dei singoli stati europei. Grande rilevanza e influsso ha avuto, infatti, sul popolo italiano – e non solo sul popolo italiano, tra quelli europei – l’idea della maturazione di un’età dei diritti⁶⁶, giunta al suo compimento proprio perché in essa si sono pienamente realizzate alcune concettualizzazioni del pensiero politico introdotte dall’età moderna. Se l’età moderna ha prodotto e trasportato attraverso l’Europa, con la Rivoluzione francese, i principi giuridici della libertà, dell’uguaglianza, della fraternità, ma anche dello stato di diritto, della certezza delle leggi, della neutralità della magistratura e così via, l’età contemporanea non può accontentarsi più di accettare tali principi come mere astrazioni giuridico-collettive e ne deve pretendere il riconoscimento come diritti umani fondamentali, ovvero, tutelabili in assoluto, anche oltre la protezione per essi prevista dalle stesse leggi dei singoli ordinamenti giuridici statuali. È già dal punto di vista concettuale, quindi, che il contrasto tra diritti e leggi diventa forte e stridente, perché da esso si comprende fin troppo bene che l’età dei diritti è un’età successiva e distinta dall’età delle leggi. Se, da un lato, la Rivoluzione francese e lo stato moderno si pongono come la madre e il padre dell’età dei diritti umani fondamentali, da un altro lato, questi ultimi vanno a contrapporsi ai primi, quali veri e propri Assalonne rispetto alla loro paternità. La legge moderna formale e lo stato moderno giuspositivista e di diritto non possono sacrificare a nessuna ragione politica quei diritti, anzi debbono tutelarli anche contro i loro interessi - la loro ragion di stato - fino a poter dovere contraddire se stessi. La questione, seppure su diverse fondamenta teorico-concettuali – ma sul tessuto comune di una globalità politico-sociale già presente in società più complesse e avanzate rispetto a quelle europee in quegli anni – affiora nell’ultimo ventennio del XX secolo proprio nei federalisti Stati Uniti d’America, quando la *Jurisprudence* harvardiana reclama la rilevanza di diritti *against the state*⁶⁷.

⁶⁶ Cfr. N. Bobbio, *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

⁶⁷ L’espressione è utilizzata nel volume ormai diventato un caposaldo della contemporanea concezione dell’interpretazione giuridica piuttosto che legale dei diritti fondamentali, diritti che conducono alla necessità di risolvere giuridicamente «casi difficili», in quanto fondati sul contrasto tra diritti degli individui da ritenersi assolutamente intangibile anche da parte degli Stati e dei Governi e i contenuti normativi delle leggi di quegli stessi Stati. Cfr. R. Dworkin, *I diritti presi sul serio*, trad. it. a cura di F. Oriana, Il Mulino, Bologna, 1982. Il volume di Dworkin proseguiva e completava il percorso neocontrattualista fondato su una nuova equità sociale all’interno delle società complesse contemporanee già introdotto, ad Harvard, John Rawls. Cfr. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, trad. it. a cura di U. Santini e S. Maffettone, Feltrinelli, Milano, 1971. Su come la questione sia di forte rilevanza ormai nella maggior parte del mondo e, in particolare modo, nei Paesi dell’America latina, mi sono soffermato di recente, riguardo alla recente costituzione cubana, nel mio: *Sul giusto processo nel capitolo VI del Titolo V della Constitución de la República de Cuba*, in AA.VV., *Costituzione e diritto privato. Una riforma per Cuba*, a cura di A. Barengi, L.B. Pérez Gallardo, M. Proto, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, cui, per ragioni di brevità, mi permetto di rimandare il lettore.

Non a caso, perciò, a un certo punto del percorso verso l'unità europea, il processo di costituzionalizzazione politica, pervaso di istanze di tutela giuridica universale dell'individuo, per l'incapacità di comunicare al tessuto sociale sovranazionale, se va a modellare una *Constitution* o una *Verfassung*, in quanto privo di una direzione nel procedere verso lo stato o verso la statualità, si scontra, storicamente e politicamente, con una ragion di stato finanziario-economica. I diritti individuali fondamentali vengono messi in discussione dalla forza politica delle decisioni necessitate dalle leggi di bilancio degli Stati. Le direttive comunitarie sulle leggi di bilancio, diventano presto un muro contro il pieno espletamento di diritti contrapposti per loro stessa natura alle leggi, in quanto propri di ciascun individuo, a prescindere dall'appartenenza di quest'ultimo a ciascuno degli stati membri o alla stessa Comunità Europea. Quest'ultima, in un simile congerie, non riesce a porsi né come federazione, né come stato, né come statualità, perché vive al suo interno il forte conflitto tra le limitazioni finanziarie ed economiche necessarie alla costruzione della casa comune e l'espansione dell'individualismo della modernità, portato alle sue più estreme conseguenze. I diritti non si fondano sul dovere quale loro corrispettivo, ma soltanto sulla loro costante e progressiva forza di espansione. L'Europa Unita non solo vive il rischio di un totale sfaldamento anche di fronte a crisi economiche non necessariamente interne al suo territorio, ma rischia addirittura la disgregazione dei suoi canali di trasmissione delle istanze democratiche, per la difficoltà di ciascun cittadino di accettare la limitazione di propri diritti individuali ritenuti ormai tutelabili anche al di là delle leggi ordinarie.

Tra le soluzioni possibili per la ricostruzione di un tessuto comune per l'Europa, quella di una più adeguata prospettiva teorica della questione dei diritti fondamentali dell'individuo, non solo dal punto di vista della giustiziabilità, quanto dal punto di vista della loro natura sostanziale e del loro fondamento, rintracciabile proprio nella tradizione cattolico-cristiana, sembra essere la non meno rilevante⁶⁸. Nessuna operazione di ricostruzione del tessuto finanziario-economico o giuridico-costituzionale può forse permettere, oggi, un rilancio dell'Europa unita, quanto quella che si volga a un'adeguata rivisitazione concettuale della prospettiva dei diritti umani fondamentali⁶⁹, da ricercare, però, tenendo conto della

⁶⁸ F. D'Agostino, *Parole di giustizia*, Giappichelli, Torino, 2006, in particolare, pp. 71-79. Cfr. anche, B. Bilotta, *Forme di giustizia tra mutamenti e conflitto sociale*, Giuffrè, Milano, 2008; A. Scerbo, *Diritti. Procedure. Virtù*, Giappichelli, Torino, 2005.

⁶⁹ Sul rapporto tra diritti umani fondamentali e costruzione della casa comune europea, cfr., da ultimo, M.A. Quiroz Vitale, *Diritti umani e cultura giuridica*, Mimesis, Milano, 2018, ma, anche, i saggi di Paolo Ridola, Massimo Siclari, Sergio Bartole, Antonio Baldassarre, Giuseppe Franco Ferrari, in AA.VV., *Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angelo Antonio Cervati*, Aracne, Roma, 2010; Jesus Butler e Olivier de Schutter, 'Binding the EU to International Human Rights Law', *Yearbook of European Law*, 2009; M. O'Boyle, J. Darcy, *The European Court of Human Rights*, 52 *German Yearbook of International Law* 2009; E. Decaux, L'OSCE

duplicità ideale dell'Europa. A qualunque soluzione argomentativa teorica e pratica si voglia pervenire occorre premettere una nuova concettualizzazione sull'Europa. E la concettualizzazione è possibile soltanto se si prenda le mosse da due idee contrapposte. La tesi e l'antitesi necessarie sono nella duplice idealità originaria dell'Europa. La prospettiva dell'idea unificante, occorsa a fare da collante alla diaspora europea, provocata, da ultimo, dalla Seconda guerra mondiale, non può, infatti, proporsi come sintesi concettuale *a priori*, perché finisce per trascurare, tanto dal punto di vista storico, quanto dal punto di vista politico e culturale, la direzione di senso di ciascuna delle due originarie idee d'Europa. Queste ultime vanno, invece, messe in dialettica tra loro per una sintesi concettuale possibile.

Il bisogno di ripensare concetti ormai inadeguati a una realtà non più caratterizzata dalla continua trasformazione unificante, prodotta dalla globalizzazione, ma, sempre più, trasformata dalla forza centrifuga del mutare costante degli assetti geopolitici, rende chiaro quanto il problema non sia più verificare soltanto se l'”Europa” - o cosa dell'”Europa” -: 1. possa rilevare come storia di un'idea⁷⁰; 2. sia condensata e limitata a un'idealità non storicizzabile e cioè incapace di produrre effetti reali⁷¹; 3. sia ridotta ormai soltanto a principio formale, in senso kantiano, forse esclusivamente idoneo a salvarci dalla regressione⁷².

trente ans après l'acte final de Helsinki: sécurité coopérative et dimension humaine, Pedone, Paris, 2008; G. Raimondi, *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Editoriale scientifica, Napoli, 2008; *A Europe of Rights: the Impact of the ECHR on National Legal Systems*, a cura di H. Keller e S. Sweet, OUP, Oxford, 2008; L. R. Helfer, *Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights Regime*, 19 EJIL 2008; F. Meliadò, *La protezione dei diritti umani nel Consiglio d'Europa ampliato*, in « Rivista di studi politici internazionali », n. 2/2008 pp. 216-227; C. Cartabia, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti Europee*, a cura di C. Cartabia, il Mulino, Bologna, 2007; V. Zagrebelsky, *Violazioni 'strutturali' e Convenzione europea dei diritti umani*, in «Diritti umani e diritto internazionale»n. 3/ 2007; s. a., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia*, Giuffrè, Milano, 2007; C. Corradetti, *Human rights in Europe. Theory and practice*, Brossura, 2006; *Protection des droits de l'homme: la perspective européenne. Protecting Human Rights: The European Perspective. Mélanges à la mémoire de Studies in memory of Rolf Rysdal*, a cura di P. Mahone, Heymanns, Köln, 2006; S. Pannunzio, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene, Napoli, 2005; G.M. Flick, *La globalizzazione dei diritti: il contributo dell'Europa dal mercato ai valori*, Piemme, Alessandria, 2004; G. Comandè, *Diritto privato europeo e diritti fondamentali: saggi e ricerche*, Giappichelli, Torino, 2004; A. Ferraro, *Costituzione europea e diritti fondamentali dell'uomo* in «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», n. 3/2004; S. Sciarra, *La costituzionalizzazione dell'Europa Sociale. Diritti fondamentali e procedure di 'soft law'*, in «Quaderni costituzionali», n. 2/2004; P. Pirrone, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Giuffrè, Miano, 2004; A. Galasso, *Diritti fondamentali e multi etnicità: una ricerca per la Costituzione dell'Unione Europea*, Flaccovio, Palermo, 2003; S. Angioi, *Le dinamiche universalismo-regionalismo nei diritti umani e i loro riflessi sulle relazioni euromediterranee: quali prospettive per un dialogo tra Europa e mondo arabo?*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», cit., *Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali*, 2 voll., a cura di Michele Scudiero, Jovene, Napoli, 2002. F. Bilancia, *I diritti fondamentali come conquiste sovrastatali di civiltà. Il diritto di proprietà nella CEDU*, Giappichelli, Torino, 2002; P. Caretti, *I diritti fondamentali, libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2002. A. Manzella, *Riscrivere i diritti in Europa: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2001.

⁷⁰ Cfr. C. Curcio, *Europa. Storia di un'idea*, ERI, 1968; F. Chabod, *Storia dell'idea d'Europa*, cit.

⁷¹ Cfr. S. Zweig, *Appeal to European (in Italian)*, Skira, Milano, 2015.

⁷² Cfr. H. Geiselberger, *The Great Regression*, Polity Press, London, 2017.

La consapevolezza culturale della duplice idea, intrinsecamente capace di cogliere la rilevanza marginale, ad un livello politico-storico alto, della contrapposizione tra costruzione federale dell'Europa e istanze sovraniste, in favore della centralità necessaria di una statualità europea - che può permeare entrambe e di cui l'Europa non può fare a meno, perché sia data una possibilità alla propria sussistenza identitaria rispetto agli scenari internazionali mondiali -, apre una nuova strada possibile, all'inizio del secondo decennio del secondo millennio. La palingenesi possibile del percorso costruttivo - o ricostruttivo - dell'Europa Unita è, infatti, soltanto nell'inizio dell'epoca della sua concettualizzazione, quale realizzazione della sua idea astratta, proprio perché sintesi dialettica della contrapposizione tra le sue idealità.